

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

14^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

Presidenza del presidente BOSCO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6
SCIVOLETTO (<i>Progr. Feder.</i>)	5
STELLA RICHTER, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	2, 5
ZECCHINO (<i>PPI</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Zecchino.

ZECCHINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -
Premesso:

che la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 21 febbraio 1991, n. 54, nel modificare l'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, elenca tra le attribuzioni professionali del perito agrario anche la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende;

che la precedente norma di cui all'articolo 19 della legge 29 aprile 1982, n. 187 (conversione del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57), già contemplata, tra professionisti abilitati alla progettazione e alla direzione dei lavori di costruzione rurali in zone sismiche, i periti agrari, ribadendo tuttavia l'obbligo della sottoscrizione dei relativi calcoli statici;

che il Ministro dei lavori pubblici, in risposta all'interrogazione 6 aprile 1988 dell'onorevole Biondi, confermando tutte le attribuzioni del perito agrario, esprimeva l'avviso che l'abilitazione alla progettazione assorbe naturalmente in sé anche quella a calcolare i dati scaturenti dall'opera di progettazione;

che la coordinata lettura di tutte le norme succedutesi nel tempo, dunque, anche alla luce del predetto chiarimento offerto dal Ministro dei lavori pubblici, induce fondatamente a ritenere compresa tra le attribuzioni professionali del perito agrario la competenza alla redazione dei calcoli statici relativi alle costruzioni rurali;

che taluni uffici del Genio civile, interpretando restrittivamente la normativa richiamata, di fatto ostacolano l'espletamento dell'attività professionale dei periti agrari,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per assicurare la puntuale ed uniforme applicazione della normativa citata.

(3-00828)

(già 4-05394)

STELLA RICHTER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sull'argomento il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici riferisce quanto segue.

La legge 28 marzo 1968, n. 434, riguardo all'ambito di attività professionale dei periti agrari, specifica all'articolo 2, lettera *a*), che for-

mano oggetto della professione di perito agrario: la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende.

Nella stessa legge, all'articolo 3, concernente limiti dell'attività professionale, è specificato, tra l'altro, che le mansioni indicate nel sopraccitato articolo 2, lettera *a*), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Con successiva legge 21 febbraio 1991, n. 54, è stato riformulato il sopraccitato articolo 2 della legge n. 434 del 1968, apportandovi, in particolare, le seguenti sostituzioni e modifiche: *a*) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; *b*) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi.

In sostanza la nuova articolazione, avendo stralciato dalla lettera *a*) ed inserito nella lettera *b*) le competenze relative alla progettazione e la direzione dei lavori, ed avendo notevolmente ampliate le competenze stesse comprendendovi anche il collaudo, ha introdotto un elemento di confusione e di incertezza interpretativa per quanto attiene alle limitazioni individuate dal richiamato articolo 3 della legge n. 434 del 1968, rimasto invariato.

Sotto un profilo sostanziale si ritiene che, anche allo stato delle intervenute modifiche e sostituzioni, dovrebbero sussistere le limitazioni poste dal suddetto articolo 3 della legge n. 434 del 1968 alle attività di progettazione, direzione e collaudo, laddove queste richiedano le speciali cognizioni tecniche e scientifiche proprie di altre professioni (dottori agronomi, ingegneri o geometri).

Ciò anche in considerazione del fatto che l'attuale disposto (articolo 2 lettera *b*) della legge n. 54 del 1991) nell'individuare sotto il profilo strutturale la tipologia delle costruzioni ricadenti nell'ambito di competenza progettuale dei periti agrari, fa riferimento al concetto di «struttura ordinaria» correlandolo, in forma indeterminata, alla «tecnologia del momento».

Ciò porta obiettivamente a sovrapporre l'ambito dell'attività professionale del perito agrario a quello tradizionalmente riservato, dalle disposizioni vigenti, agli ingegneri ed agli architetti.

Pertanto, è da condividersi l'opportunità di fare chiarezza sull'argomento, eventualmente anche mediante l'emanazione di apposita circolare.

ZECCHINO. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per la risposta fornita che non contiene però chiarimenti relativamente all'opportunità, proposta nella mia interrogazione, di introdurre uno strumento atto ad assicurare la puntuale ed uniforme applicazione della normativa in questione: l'emanazione di apposita circolare potrebbe costituire un effettivo strumento atto a tale scopo, ma, ascoltando la risposta fornita, questa ipotesi sembra costituire solamente un auspicio da parte del Governo e non un impegno ad attivarsi in tal senso. Per tali motivi, dunque, non posso che dichiarare la mia insoddisfazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei senatori Scivoletto, Bosco, Carpinelli e Fagni.

SCIVOLETTO, BOSCO, CARPINELLI, FAGNI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Servizio tecnico centrale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta ad un quesito dell'ufficio del Genio civile di Ragusa relativo alle competenze professionali dei geometri sulla progettazione e direzione dei lavori in cemento armato in zone sismiche di seconda categoria, ha testualmente asserito «che debba comunque, a prescindere dalla classificazione sismica della zona ove si realizza l'opera, considerarsi preclusa ai geometri la progettazione e la direzione dei lavori per costruzioni civili in cemento armato, in quanto le stesse implicano comunque, per la loro destinazione, pericolo per la incolumità delle persone»;

che il sopra richiamato Servizio tecnico centrale non ha alcuna competenza a fornire direttive e note interpretative di provvedimenti normativi;

che nel merito la risposta fornita dal Servizio tecnico centrale, oltre a produrre una grave compressione delle attuali competenze professionali dei geometri e a generare incertezza, confusione e persino possibili determinazioni illegittime in via applicativa, è in contrasto con la legge n. 1086 del 1971 (articolo 2, comma 1), con la legge n. 64 del 1974 (articolo 17, comma 2), con le sentenze della Corte costituzionale n. 199 del 1993 e della Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 3673 del 1993;

che la circolare del Ministro dei lavori pubblici (n. 11951 del 14 febbraio 1974), avente ad oggetto «Istruzioni per l'applicazione delle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica», in rapporto alle incombenze degli uffici del Genio civile recita testualmente: «ma non è da credere, si ripete, che gli uffici possono sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto e meno che mai la competenza professionale del progettista»;

che situazioni di conflittualità e di incertezza si sono già verificate in alcuni uffici del Genio civile e in alcune commissioni edilizie comunali proprio in rapporto alle competenze professionali dei geometri in merito a progetti dagli stessi presentati;

che non sembra sereno e disinteressato il comportamento di coloro che, a vario titolo, pongono quesiti o rispondono ai quesiti

medesimi su una linea che nei fatti riduce, a vantaggio di altre categorie professionali, le competenze dei geometri,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ricondurre il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito delle proprie competenze tecniche per evitare che si ripetano, per l'avvenire, sconfinamenti impropri ed esorbitanti, inficiati, peraltro, di soggettivismo categoriale;

se non ritenga urgente e necessario intervenire con una specifica direttiva a tutti gli uffici del Genio civile per evitare comportamenti illegittimi dei competenti uffici, per superare situazioni di confusione e di disagio per i cittadini e di conflittualità fra le diverse categorie professionali e per garantire, fino all'approvazione di una nuova specifica normativa, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, le attuali competenze dei geometri in armonia con le leggi e le sentenze in premessa richiamate.

(3-00846)

STELLA RICHTER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le disposizioni di cui all'articolo 16, lettere l) ed m), del Regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 «Regolamento per la professione di geometra», consentono ai geometri - relativamente al cemento armato - la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza.

Come precisato nelle citate disposizioni, dette opere in cemento armato devono esser tali da non richiedere particolari operazioni di calcolo e, per la loro destinazione, non poter comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.

Questa Amministrazione ritiene, pertanto, che debba comunque, a prescindere dalla classificazione sismica della zona ove si realizza l'opera, considerarsi preclusa ai geometri la progettazione e la direzione dei lavori per costruzioni civili in cemento armato, in quanto le stesse implicano comunque, per la loro destinazione, pericolo per la incolumità delle persone.

SCIVOLETTO. Devo dichiararmi totalmente insoddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario di Stato che sembra essere stata suggerita e scritta da personale interno al Ministero, interessato a fornire una determinata interpretazione della norma in questione.

È proprio per questo motivo che, con i senatori Bosco, Carpinelli e Fagni, ho inteso sollevare tale questione, ritenendo che potesse esserci da parte del Ministero una riconsiderazione attenta relativamente alle competenze professionali dei geometri.

Alla richiesta di ricondurre il Servizio tecnico centrale alle proprie competenze non vi è stata alcuna risposta. Anche se siamo in presenza di un Governo tecnico, non spetta certamente agli uffici tecnici l'interpretazione delle leggi nè la potestà normativa.

Abbiamo chiesto che si intervenisse per introdurre elementi di chiarezza e per eliminare i disagi creati e abbiamo fatto riferimento - onorevole Sottosegretario, non lo trovo nella risposta - non solo al regio de-

creto del 1929, ma anche alla legge n. 1086 del 1971, alla legge n. 64 del 1974, alle sentenze della Corte costituzionale n. 199 del 1993 e della Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 3673 del 1993.

A tutto questo non c'è alcun riferimento, come se queste leggi dello Stato e queste sentenze non valessero e come se non valesse nemmeno la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 11951 del 14 febbraio 1974, già citata nell'interrogazione, nella quale si precisa che gli uffici del Genio civile non possono «sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto e meno che mai la competenza professionale del progettista».

È proprio da queste motivazioni che nasce la mia totale insoddisfazione e penso anche quella dei colleghi che hanno presentato insieme a me questa interrogazione.

Debbo infine informare - e concludo - che sulla materia oggetto dell'interrogazione il Collegio nazionale dei geometri ha presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Roma e il TAR di Catania il 25 luglio 1995 ha pronunciato un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento emesso dal Genio civile di Ragusa. Con tale provvedimento il Genio civile comunicava agli interessati che, ai sensi della circolare cui facevo prima riferimento, la pratica era stata rinviata in quanto la direzione dei lavori doveva essere affidata a tecnici laureati.

Ebbene, il TAR di Catania nell'adunanza del 25 luglio 1995 ha accolto la richiesta di sospensiva considerando, in punto di fatto, «che l'immobile il cui progetto è a firma del geometra, benchè in cemento armato è di modeste dimensioni». Ciò è in contrasto con la risposta che ella, onorevole Sottosegretario, ha voluto fornirci.

Certamente la ringrazio da un punto di vista formale e anche per la tempestività con cui ha voluto rispondere. Tuttavia sul terreno sostanziale siamo estremamente lontani da una giusta ed equilibrata soluzione della questione concernente le competenze dei geometri, oggetto tra l'altro di un disegno di legge di iniziativa parlamentare di cui ci stiamo occupando, il cui iter è difficile e contrastato. Esso, a cinquant'anni e oltre di distanza dal regio decreto del 1929, è volto a definire le competenze dei geometri, ovviamente in rapporto con le altre categorie.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE